

Scheda sintetica

SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

La **somministrazione illecita o irregolare** (secondo la dicitura dell’art. 38 del D.lgs. n. 81/2015 “Job Act”) **riguarda la fornitura di personale da parte di soggetti privi delle autorizzazioni ministeriali.**

La Legge Biagi n°30/2003 distingue l’appalto genuino, caratterizzato dalla autonomia imprenditoriale della prestazione (materiali di consumo, attrezzature e rischio di impresa), dalla mera fornitura di lavoro che è considerata reato.

**Fare parte di una cooperativa di servizio, offre la possibilità di avvalersi di manodopera senza incorrere nel reato di “somministrazione illecita di manodopera**” in quanto il personale è regolarmente assunto/contrattualizzato dalla Cooperativa che si fa garante sia dal punto di vista formale che sostanziale dei rapporti di lavoro regolamentandone l’utilizzo da parte dei soci.

Es. il singolo medico che appartiene a una medicina di gruppo, assume un addetto e lo fa usare a tutti i medici dello studio, può incorrere in una situazione di illecita somministrazione di manodopera, mentre il medico appartenente ad una cooperativa può servirsi del personale regolarmente assunto dalla cooperativa stessa. Tale **servizio farà parte di un contratto di servizi che sarà regolarmente fatturato dalla cooperativa al singolo medico.**

Chi volesse valutare l’utilizzo di lavoratori in regime di somministrazione, può rivolgersi alle **Agenzie per il lavoro** (lavoro interinale)**.** In base all'articolo 4 del [D.lgs n.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-09-10%3B276!vig) [276 del 10 settembre 2003](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2003-09-10%3B276!vig), possono definirsi Agenzie per i Lavoro, i soggetti che, dopo aver dimostrato di avere i requisiti giuridici e finanziari previsti dall'articolo 5 del suddetto D.lgs., sono stati autorizzati dal Ministero del Lavoro a svolgere determinate attività di intermediazione di manodopera.

